

richiedente, pur a fronte dell'invito ricevuto, non avrebbe precisato la richiesta d'accesso proponendo, invece, ricorso. L'amministrazione insiste pertanto per il rigetto del ricorso non potendo dirsi sussistente un rigetto dell'istanza d'accesso.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il provvedimento impugnato non si configura come atto di diniego, così condividendo l'eccezione sollevata dall'INPS: l'amministrazione ha dichiarato di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella già ostesa in passato e, ribadendo la propria disponibilità a consentire l'accesso, aveva invitato – ed invita - il ricorrente a precisare con dettaglio i dati incongruenti e gli istituti interessati al fine di dirimere la controversia. Ciò premesso si può osservare che l'istante, nella propria richiesta ostensiva, faceva riferimento all'estratto conto contributivo (...) “come risultante alla data odierna”, così – si ritiene - evidentemente intendendo richiedere documentazione successiva a quella già ricevuta. Nel ricorso il sig. .... precisa infatti *“Osservo che l'ultima richiesta effettuata risale al 12 luglio 2017 e, quindi, l'affermazione dell'INPS non corrisponde al vero posto che dal luglio 2017 al 10/01/2020 vi sono documenti da visionare come risulta dall'estratto conto contributivo al 10/01/2020 (che evidenzia periodi contributivi sino al 31/10/2019)”*.

La Commissione ritiene pertanto - in un'ottica di massima trasparenza - di dover accogliere il ricorso con riferimento alla documentazione, eventualmente esistente, successiva a quella già ricevuta dal ricorrente in occasione di precedenti accessi, vantando il sig. .... un interesse qualificato all'accesso richiesto avente ad oggetto documentazione personale, e quindi sempre accessibile da parte del titolare, nonché un interesse endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della legge 241/'90. La Commissione invita, però, il ricorrente a fornire alla amministrazione resistente le ulteriori precisazioni della documentazione di interesse, come richiesto dalla amministrazione, così da poter soddisfare in pieno il proprio interesse all'accesso richiesto.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 27 maggio 2020)

10.2.8 ACCESSO A DICHIARAZIONE DEI REDDITI, A CERTIFICAZIONE REDDITUALE, A COMUNICAZIONI INVIATE DA BANCHE ED OPERATORI FINANZIARI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA RELATIVE AI RAPPORTI CONTINUATIVI, COMPRESI QUELLI DI DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI, ALLE OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA ED AI RAPPORTI ANCHE IN QUALITÀ DI DELEGANTE O DI DELEGATO DEL CONIUGE, AL FINE DI ACCERTARE IN GIUDIZIO LE CONCRETE ED EFFETTIVE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE, IN RELAZIONE AI BISOGNI DI CURA E TUTELA DELLA FIGLIA MINORE

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale e Provinciale dell' .....

FATTO

La signora ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., ha presentato una richiesta di accesso rivolta alla Direzione Regionale dell'..... della Agenzia delle Entrate avente il seguente oggetto:

- dichiarazione dei redditi relativamente agli anni dal 2011 ad oggi;
- certificazione reddituale dei dati presenti nell'Anagrafe Tributaria dal Giugno 2005;
- comunicazioni inviate da Banche ed operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria - Sezione Archivio dei rapporti finanziari - relative ai rapporti continuativi, compresi quelli di deposito di strumenti finanziari, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti anche in qualità di delegante o di delegato, con decorrenza Marzo 2011.

Motivava l'istanza deducendo la necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici attraverso la documentazione richiesta per dimostrare in giudizio le concrete ed effettive disponibilità economiche del marito, in relazione ai bisogni di cura e tutela della figlia minore, avendo il coniuge sospeso da circa un anno la corresponsione del mantenimento della stessa, concordato in sede di separazione consensuale.

L'amministrazione adita rigettava l'accesso con provvedimento del 4 febbraio 2020 declinando, parzialmente, la propria competenza - con riferimento alla richiesta di accesso ai dati reddituali - in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale dell'.....

Avverso tale provvedimento la sig.ra ....., per il tramite dell'avv. ....., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

## DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi fondato vantando l'istante un interesse difensivo all'accesso richiesto avente ad oggetto documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione, secondo il proprio costante orientamento, non ritiene di condividere la pur autorevole affermazione contenuta nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3461/2017 che qualifica gli atti richiesti come "documenti sensibili del coniuge", trattandosi di dati patrimoniali e reddituali e non di dati sensibili nella definizione recata nel codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003). Parimenti la Commissione non ritiene di poter condividere la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella stessa sentenza richiamata dalla amministrazione a sostegno del diniego opposto. Il CdS statuisce che l'esigenza conoscitiva può essere assicurata e soddisfatta solo all'interno del processo instaurato "ciò perché l'acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice "deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo", se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 c.p.c.)" e inoltre che "la possibilità di acquisire *extra iudicium* i documenti amministrativi dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato" (sempre C.d.S. n. 3461/2017 cit.). Così argomentando, però, non si considera che l'introduzione dell'art. 492 bis c.p.c. e dell'art. 155 sexies, disp. att. del c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso *ex Legge* 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tali articoli si riferiscono espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla Legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione -requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame -e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.

L'ordinario strumento offerto dalla Legge 241 del 1990 deve considerarsi autonomo e distinto dai menzionati strumenti processualciviltistici successivamente introdotti, che nulla hanno mutato in termini di "accesso documentale" ai sensi della predetta legge.

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in

questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle Entrate, a prescindere – si precisa - dalle divisioni di competenza all'interno della amministrazione stessa.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita, a prescindere dalle divisioni di competenza all'interno della stessa, a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 27 maggio 2020)

#### 10.2.9 ACCESSO DIFENSIVO PREORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI LA CUI CONOSCENZA È NECESSARIA AI FINI DELLA CURA E DELLA DIFESA DEGLI INTERESSI GIURIDICI DELL'ACCEDENTE EX COMMA 7 DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 241/1990.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Poste Italiane Spa

#### FATTO

..... in data ..... ha presentato un esposto presso il ..... delle Poste Italiane SpA, chiedendo di avviare un'indagine interna, tesa a verificare la regolarità delle operazioni compiute ed analiticamente indicate nell'esposto.

La Funzione ..... delle Poste Italiane SpA, adita dal Comitato, compiva gli opportuni accertamenti e l'istante veniva ascoltata in data ....., alla presenza dei propri legali.

L'Avv. ....., in qualità di difensore di fiducia di ..... ha avanzato il 25/10/2019 richiesta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e 25 L. 241/90 alle Poste Italiane Spa Chief Operating Office al fine di:

- 1) prendere visione degli atti costituenti il fascicolo dell'indagine effettuata dalla Funzione ..... di Poste Italiane Spa;
- 2) estrapolare dallo stesso fascicolo copia degli atti, qualora ne avesse ravvisato l'interesse.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'indagine, secondo quanto dedotto nel ricorso, dovrebbe essersi conclusa nel mese di settembre 2019.

La Commissione nella seduta del 20 febbraio 2020, dopo aver premesso che sussisteva la sua competenza, trattandosi di attività di pubblico interesse, considerato che l'istituto giuridico c.d. *whistleblowing*, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, concerne l'attività di prevenzione e

repressione della corruzione e dell'illegalità, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa, invitava la parte a fornire copia dell'esposto del 26.3.2019 e dell'istanza di accesso, nonché prova che la medesima fosse stata ricevuta dalla società resistente, invitando parte ricorrente a produrre tale documentazione.

Invitava altresì l'Avv. .... a documentare i propri poteri rappresentativi attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte della ....., interrompendo nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge.

Parte ricorrente, in data 6 marzo 2020, ha inviato la richiesta documentazione.

#### DIRITTO

La Commissione, a seguito dell'adempimento dell'ordinanza istruttoria, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, attesa la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale all'accesso, pendendo dinanzi al Tribunale di ....., un procedimento civile recante n. .... / ....., teso ad impugnare il testamento pubblico, redatto da Notaio, del padre dell'istante, Sig. ....., nel quale il medesimo si dichiarava analfabeta.

Come si evince dall'esposto, la sig.ra .... ha necessità di conoscere gli atti contenuti nel fascicolo delle Poste Italiane SpA, anche per fini processuali, atteso che potrebbero essere stati posti in essere illeciti da parte di dipendenti postali, in quanto il di lei padre ....., deceduto il ....., non avrebbe mai potuto sottoscrivere buoni postali, aprire libretti postali, prelevare somme, se non con l'ausilio di dipendenti delle poste italiane - tra cui potrebbe esservi il fratello del medesimo, sig. ....

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando la società resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 27 maggio 2020)

#### 10.2.10 ACCESSO DI UN SINDACATO A DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO

**Ricorrenti:** F.L.C.G.I.L. di ....., in persona del legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signor ....., CISL SCUOLA di ....., in persona del legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signora ....., GILDA UNAMS, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signora .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado "....." di ..... (.....)

#### FATTO

In data 11.12.2019 le organizzazioni sindacali: F.L.C.G.I.L. di ....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signor ....., CISL SCUOLA di ....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signora ....., GILDA UNAMS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Segretario Provinciale signora ....., unitamente alle R.S.U. d'Istituto, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti, finalizzata ad avere copia della documentazione relativa alla distribuzione del Fondo d'Istituto per meglio verificare la congruenza di quanto contrattato e quanto corrisposto, nonchè per verificare le modalità di utilizzazione delle risorse economiche destinate alla contrattazione integrativa.

L'Amministrazione, dopo aver notificato a tutto il personale in posizione di controinteressato, la richiesta ostensiva, negava l'accesso agli atti con provvedimento di data 24.01.2020 ritenendo *“di aver già fornito un’informativa successiva completa ed esaustiva attraverso i dati in forma aggregata e parzialmente disaggregata – per tipologia di incarico e di attività – presentati durante l’incontro del giorno 11 dicembre 2019, elementi conoscitivi che, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali sanciti dall’art. 9 della legge n. 675/1996, consentono alle SS.LL. di verificare l’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse e quindi la correttezza e congruenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto all’esito della distribuzione del Fondo d’Istituto nonché la verifica delle modalità di utilizzazione delle risorse economiche destinate alla contrattazione integrativa sotto il profilo della loro effettiva utilità per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione; - la scelta operata di evitare di scendere nel dettaglio individuale si configura quale adeguato compromesso tra le garanzie del diritto dell’organizzazione sindacale di avere adeguate informazioni per poter esplicare la propria istituzionale funzione e il diritto di ciascun dipendente, percettore di detti importi, di non essere esposto, nel contesto lavorativo, ad ogni tipo di conseguenza alla luce della specifica dazione economica ricevuta (Giudice del Lavoro di ....., N.R.G. ....)”*

Ha pertanto ritenuto inammissibile l'istanza di accesso, in ragione anche di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 della legge 15/2005, non essendo pervenuta all'Istituto alcuna richiesta di chiarimento, da

parte del personale docente e non docente, in merito agli importi liquidati per le attività e funzioni oggetto della contrattazione integrativa d'Istituto per l'a.s. 2018/2019, e traducendosi la richiesta in un controllo generalizzato dell'attività della P.A. e, in quanto tale, non ammissibile.

Avverso il provvedimento di rigetto gli istanti hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

Le ricorrenti OO.SS. hanno precisato che l'istanza di accesso era finalizzata a ricevere *“copia della documentazione relativa alla distribuzione del Fondo d'Istituto per meglio verificare la congruenza di quanto contrattato e quanto compensato nonché per verificare le modalità di utilizzazione delle risorse economiche destinate alla contrattazione integrativa”*.

*I dati richiesti costituiscono la prova dell'esecuzione di un procedimento cui hanno partecipato attivamente le Organizzazioni Sindacali ricorrenti, ai sensi dell'art. 22, c. 2, lett. c), del CCNL del comparto scuola 2016/2019.*

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria alla Commissione in cui ribadisce le ragioni del diniego.

#### DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato delle organizzazioni sindacali ricorrenti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Per quanto attiene alla legittimazione del sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie la documentazione richiesta, inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, considerato che l'istanza è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato distribuito il Fondo d'Istituto per meglio verificare la congruenza di quanto contrattato e quanto corrisposto, nonché per verificare le modalità di utilizzazione delle risorse economiche destinate alla contrattazione integrativa.

Inoltre, considerato che i sindacati hanno partecipato alla relativa procedura viene in rilievo anche il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali i ricorrenti hanno diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione osserva, peraltro, che la tutela della riservatezza dei terzi non viene in rilievo, trattandosi dell'ostensione degli importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche

di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione e non potendo il personale che ha ricevuto l'importo essere considerato "controinteressato".

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali, citato nella memoria dell'Amministrazione resistente, reso il 7 ottobre 2014 all'Aran, in cui si legge espressamente "*da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...*".

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 27 maggio 2020)

### 10.2.11 ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO AVVIATO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA VISTO DI INGRESSO IN ITALIA

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ambasciata d'Italia di .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., tramite il proprio difensore, rivolgeva un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento avviato a seguito della presentazione di una richiesta visto di ingresso in Italia, dopo aver ricevuto un provvedimento di diniego da parte della competente Ambasciata.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 27 maggio 2020)

#### 10.2.12 ACCESSO ALLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TEMPI CONCESSI ALL'UFFICIALE INQUIRENTE PER LA CONCLUSIONE DELL'INCHIESTA, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO PENDENTE A CARICO DELL'ACCEDENTE

**Ricorrente: .....**

contro

**Amministrazione resistente:** Brigata Paracadutisti Folgore

## FATTO

L'Avv. ....., difensore dei del C.le Magg. Capo Sc.f. (par.) ....., C.le Magg. Sc. f. (par.) ..... e C.le Magg. Sc. f. (par.) ..... nell'ambito del procedimento disciplinare di stato pendente a loro carico, formulava un'istanza di accesso alla richiesta di proroga dei tempi concessi all'Ufficiale Inquirente per la conclusione dell'inchiesta.

L'Amministrazione ha negato l'accesso ed avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il legale dei ricorrenti che sono parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, alla documentazione richiesta.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 27 maggio 2020)

10.2.13 ACCESSO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA AI FINI DELLA RICONGIUNZIONE E DEL RISCATTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 45/1990 (AVVISO IN G.U. N. 59 DEL 12/03/2014)

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

Il Sig. .... ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un'istanza di accesso avente il seguente oggetto:

- 1) Circolare Min. Lavoro e Previdenza Sociale, Div. PS n. 7/4PS/90064 dell'11/01/1991;
- 2) Circolare Min. Lavoro e Previdenza Sociale, Div. PS n. 7/4PS/90303 del 19/02/1991;
- 3) Ministeriale n. 36/0003032/MA004.A007/AVV-L-109 del 26 febbraio 2014 con cui è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 633 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 11 ottobre 2013, concernente l'aggiornamento delle tabelle per il calcolo della riserva matematica ai fini della ricongiunzione e del riscatto ai sensi della legge n. 45/1990 (avviso in G.U. n. 59 del 12/03/2014);
- 4) Delibera CdA Cassa Forense n. 633 dell'11/10/2013 di cui alla ministeriale di cui sopra n. 36/0003032/MA004.A007/AVV-L-109 del 26 febbraio 2014 (avviso in G.U. n. 59 del 12/03/2014).

Motivava la richiesta deducendo la necessità di “tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi alla valutazione di scelte previdenziali connesse alla propria posizione previdenziale sulla convenienza dell'ipotesi di iscrizione a Cassa Forense e contestuale riscatto/ricongiunzione di periodi assicurativi”.

L'amministrazione riscontava l'istanza con provvedimento del .....deducendo che:

- a) *“sotto il profilo formale” “l'istanza non è corredata del Suo documento di identità” né “degli elementi idonei a dimostrare in maniera chiara la sussistenza di un'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;*
- b) *“Sotto il profilo sostanziale, si rappresenta che non si ravvisano ostacoli all'ostensione dei documenti di cui ai suddetti punti 3. e 4. (nota ministeriale e delibera della Cassa Forense in essa citata, detenuta da questo Ufficio)”;*
- c) *“Per quanto riguarda invece le circolari di cui ai punti 1. e 2., si comunica che trattandosi di documenti molto risalenti, esistenti in formato esclusivamente cartaceo e conservati presso un archivio di deposito, non è attualmente possibile effettuare materialmente le necessarie ricerche, in quanto il personale di questa Direzione generale, come anche di altri Uffici di questa Amministrazione, svolge diffusamente la propria attività in modalità “lavoro agile” a causa dei rischi epidemiologici da Covid-19”.*

Precisava pertanto che la richiesta, limitatamente ai punti 3 e 4 dell'istanza, era passibile di accoglimento previo invio di copia del documento e previa specificazione dell'interesse all'accesso.

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale dopo aver specificato di non aver inteso negare i documenti di cui ai punti 1 e 2 della istanza, evidenziandone solo la difficoltà della relativa ricerca in essendo in formato cartaceo, dava atto dell'effettivo reperimento dichiarandosi pronta all'invio ove nulla osti da parte della Commissione stessa.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorrente ha fornito indicazione dell'interesse ad accedere nonchè il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere, in relazione alle proprie scelte previdenziali e con particolare riferimento alla eventuale migrazione alla Cassa Forense.

Non appare pertanto condivisibile l'eccezione di mancata indicazione di tale interesse.

Quanto alla richiesta integrativa del documento di identità si osserva che essa non appare affatto "illegittima" anche in considerazione del fatto che secondo la giurisprudenza del Tar Campania (Napoli n. 1450/2015) – citata dal ricorrente per contrastare la richiesta del documento di identità - l'utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica certificata vale a sostituire, nelle domande presentate con tale mezzo, non già la identificazione del soggetto, bensì soltanto "la firma digitale", così stabilendo la coincidenza dei due strumenti - pec e firma digitale - al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato. Il ricorrente dovrà dunque ottemperare alla richiesta di integrazione del documento di identità.

Per quanto riguarda infine i documenti di cui ai punti 1 e 2 dell'istanza la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di averli reperiti e di essere disponibile all'invio ove nulla osti da parte della Commissione stessa.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 giugno 2020)

10.2.14 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONIUGE SEPARATA  
INERENTE LA POSIZIONE LAVORATIVA E PREVIDENZIALE, NONCHÉ RELATIVA ALLA  
CONCESSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA A FAVORE DELLA STESSA.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza – Sede di .....

FATTO

Il sig. .... ha presentato un'istanza di accesso rivolta all'INPS di ..... chiedendo di accedere alla seguente documentazione relativa alla coniuge separata:

copia semplice della documentazione relativa alla posizione lavorativa e previdenziale della moglie, signora ....., (...) nonché relativa alla concessione del reddito di cittadinanza a favore della stessa.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità di tali documenti per tutelare i propri interessi nella causa di divorzio dalla signora ....., pendente innanzi alla Corte d'Appello di ..... (RG n. .... / ..... – prima udienza .....) insistendo per l'attribuzione a suo favore di un assegno di mantenimento a carico del marito.

Evidenziava la strumentalità della documentazione richiesta con la necessità di avere contezza delle reali disponibilità economiche della signora ....., la quale aveva già dichiarato di non avere i mezzi necessari per il proprio mantenimento.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza eccependo che l'art. 16 lettera d) del Regolamento Inps 366/2011 esclude dall'accesso i documenti attinti alla instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo e di quello assicurativo. Precisava inoltre che l'istanza di accesso deve essere presentata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

Avverso tale provvedimento il sig. ....., per il tramite dell'avv. .... di ..... adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni. Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto avendo il richiedente dedotto un interesse difensivo, ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90, della documentazione richiesta con riferimento alla pendenza di una causa instaurata dalla coniuge separata e relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento. Correttamente argomenta la legale del ricorrente nell'evidenziare che sebbene l'art. 16 lett. d) del Regolamento Inps escluda dall'accesso i documenti relativi al rapporto contributivo ed assicurativo, per ragioni di riservatezza, il successivo art. 20 del medesimo Regolamento, richiamando integralmente la struttura e le prescrizioni dell'art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, recita: "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini

previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Pertanto nel bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti deve dirsi prevalente il diritto all'accesso del richiedente esercitato per difendere le proprie ragioni in giudizio, con riferimento alla pendenza della causa nella quale è chiamato, rispetto alla deduzione di un generico interesse alla riservatezza. Ciò anche sulla considerazione che i documenti richiesti potrebbero non contenere “dati sensibili”.

In tale ultima ipotesi l'amministrazione potrà procedere all'oscuramento dei dati sensibili o ultra sensibili eventualmente contenuti nei documenti richiesti.

Appaiono infine prive di pregio le argomentazioni della amministrazione adita laddove precisa che l'istanza di accesso deve essere presentata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.. Al riguardo la Commissione, secondo il proprio costante indirizzo, osserva che la previsione di strumenti processualcivilistici di accesso nulla ha mutato in ordine alla disciplina della Legge 241/'90 che continua ad essere applicata nella sua ampiezza, alla ricorrenza dei propri, ben distinti, presupposti.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 giugno 2020)

### 10.2.15 ACCESSO AD ATTI AFFERENTI AL PROPRIO FASCICOLO ISTRUTTORIO PER LA NOMINA A GIUDICE DI PACE E RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DELLA RELATIVA NOMINA

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Superiore della Magistratura

#### FATTO

..... il ..... presentava al Consiglio Superiore della Magistratura istanza di accesso a tutti gli atti afferenti al “*proprio fascicolo istruttorio per la nomina a giudice di pace*” e relativo alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della relativa nomina, come da delibera CSM del .....

L'istanza era motivata con la necessità di ottenere informazioni circa il collocamento dell'istante nella ..... posizione della graduatoria provvisoria pubblicata dalla Corte d'Appello di ....., risultando .....

posti vacanti e, in particolare, per come risulta dal ricorso, per conoscere il motivo per il quale tale posizione era stata sospesa.

Con nota del ..... l'Amministrazione rigettava l'istanza atteso che gli atti richiesti erano relativi ad un procedimento non ancora definito.

Avverso tale diniego la ..... ha proposto ricorso rilevando la sua mancata ammissione al suddetto tirocinio con conseguente lesione dei propri diritti e della loro relativa tutela in sede giurisdizionale.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di accoglimento.

Al riguardo, la Commissione rileva che il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, avrebbe giustificato un provvedimento di differimento dell'accesso fino alla definizione del procedimento con indicazione della relativa durata, ma non certamente un provvedimento di rigetto.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 giugno 2020)

### 10.2.16 ACCESSO AI DOCUMENTI INERENTI UN ESPOSTO PRESENTATO NEI CONFRONTI DELL'ACCEDENTE

**Ricorrenti:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri ..... - Gruppo di .....

#### FATTO

..... con istanza del ..... ha proposto una domanda di accesso all'Amministrazione resistente ai documenti amministrativi datati ..... che la riguardano, avendo una persona di cui non conosce l'identità presentato un esposto, a seguito del quale è intervenuta una pattuglia dei carabinieri il giorno ..... a casa dell'istante, per controllare le condizioni della medesima, invalida e della di lei madre.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data ..... si è rivolta alla Commissione per l'accesso.

E' pervenuta memoria della Legione Carabinieri ....., che ha dedotto che i fatti sono gli stessi esaminati dalla Commissione nella seduta del 20 febbraio 2020.

La Commissione nella seduta del 27 maggio 2020 ha osservato, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 “*La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento*”.

Ha poi rilevato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono stati sospesi e che, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Premesso quanto sopra, la Commissione ai fini della decisione del ricorso in esame, ha reputato necessario che l'Amministrazione resistente chiarisse se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, fosse stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso e che la ricorrente comunicasse se effettivamente il documento richiesto fosse stato, nel frattempo, osteso ovvero avesse tuttora interesse alla decisione del ricorso, interrompendo nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge.

E' pervenuta nota della ricorrente in cui dichiara di non aver ricevuto alcun provvedimento di accoglimento o diniego (totale o parziale) riguardante l'istanza di accesso, da parte dell'Amministrazione resistente e di avere interesse alla decisione del ricorso.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La decisione del 20 febbraio 2020 con cui la Commissione ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività non preclude, infatti, di ripresentare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti, non rappresentati nell'originaria istanza.

Nella fattispecie concreta l'istanza di accesso ha un contenuto ulteriore rispetto all'originaria, essendo stato rappresentato che in data ..... l'istante è venuta in possesso del verbale del ..... del ....., da cui sono emersi nuovi elementi segnalati nell'istanza di accesso.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 giugno 2020)

## 10.2.17 ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE DI CANDIDATO NON VINCITORE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di .....

## FATTO

Il Sig. ...., in proprio, in data ..... presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere gli *“atti trasmessi e ricevuti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca successivamente alla nota del ..... sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla procedura di valutazione comparativa richiamata, nonché estremi di protocollo della ridetta nota del ..... laddove anteriormente ostesa in sede di accesso priva di protocollo di partenza”*. La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di candidato non vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui al bando del ....., per conferimento d'incarico di insegnamento in Diritto comparato dei gruppi di pressione, S.S.D. IUS/21, ravvisato che l'Ateneo in indirizzo ha attivato e concluso il procedimento in via di autotutela per eventuali irregolarità nell'iter della selezione, al fine di ottenere gli atti della medesima procedura laddove rilevante ai fini della valutazione del candidato accedente, nonché gli atti del procedimento attivato in forza di nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del .....”*.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data ..... si è rivolto alla Commissione per l'accesso. Nella seduta plenaria dello scorso 27 maggio 2020 la Commissione, esaminato il ricorso, emetteva ordinanza istruttoria con la quale sospendeva la decisione tenuto conto del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, in forza del quale, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi e dunque a motivo della mancata formazione del silenzio rigetto a fronte della istanza di accesso del ricorrente.

In data ..... il ....., depositava identico ricorso allegando documento di identità valido, non allegato all'atto dell'originario ricorso dello scorso .....

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che la mancata allegazione del documento di identità al primo ricorso depositato è sanata dal successivo invio del ricorso questa volta con documento recante indirizzo di residenza del ricorrente. Inoltre, tenuto conto che nel periodo di sospensione straordinaria dovuto all'emergenza pandemica devono ritenersi sospesi non solo i termini per la maturazione del silenzio rigetto ma, altresì, quelli per la proposizione del ricorso, quest'ultimo, essendo stato depositato lo scorso 4 giugno, deve ritenersi tempestivo in considerazione della formazione del silenzio rigetto nel frattempo formatosi in data 23 maggio 2020.